



# ASS.TO REG.LE T.A.: LINEE GUIDA ART. 6 CO. 12 D.LGS. 152/2006: VAS – ESCLUSIONE

*Posted on 28 Febbraio 2019*



---

Categories: [Notizie](#), [Urbanistica e territorio](#)

Con circolare n. 1/2019 l'Assessorato Regionale Territorio Ambiente ha emanato Linee Guida in relazione all'ambito applicativo dell'art. 6 comma 12 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in materia di Vas.

Le linee Guida, individuato l'ambito di applicazione della sopra citata disposizione, anche in relazione al principio di non duplicazione, agli articoli 1 e 2 chiarisce che **“non costituiscono oggetto di VAS le varianti urbanistiche su singole opere “di entità puntuale o lineare” che non comportino modifiche ai piani sovraordinati ... e che non rendono necessarie variazioni dell'assetto territoriale circostante”**

In via non esaustiva le Linee Guida riportano un elenco dei provvedimenti di autorizzazione di singole opere che non costituiscono, ai sensi del comma 12 art. 6, oggetto di VAS.

All'art. 6 vengono individuati i criteri di applicazione, mentre l'art. 7 prevede l'istituzione, presso il Dipartimento Regionale dell'Urbanistica, di un database documentale e cartografico delle procedure esperite ai sensi del comma 12 dell'art. 6 del D.lgs. 152/2006.

L'art. 8 precisa infine che le disposizioni in esse contenute trovano applicazione ai procedimenti per i quali, alla data di emanazione delle stesse, non sia stato rilasciato il provvedimento autorizzatorio, fatti salvi i pareri ambientali già rilasciati sui singoli procedimenti in itinere.

Per ogni ulteriore dettaglio si rinvia alla circolare 1/2019 allegata

Allegato:

 [Cicolare Ass. T.A. 1.2019 Linee Guida.PDF](#)

